

Bruxelles, 28 marzo 2017
(OR. en)

7768/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0059 (NLE)**

**UD 91
MED 21
COMER 44**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 marzo 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 133 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 133 final.

All.: COM(2017) 133 final



Bruxelles, 21.3.2017
COM(2017) 133 final

2017/0059 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (di seguito "la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L'appendice II, articolo 1, della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni generali stabilite nell'appendice I. Tali disposizioni particolari figurano negli allegati all'appendice II.

Il comitato misto dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (di seguito le "parti CEFTA"), ha introdotto, con la sua decisione n. 3/2015 del 26 novembre 2015², una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra le parti CEFTA. Tutte le parti aderenti al CEFTA sono parti contraenti della convenzione.

La decisione n. 3/2015 del comitato misto del CEFTA contiene disposizioni che derogano alle disposizioni dell'appendice I della convenzione e richiede pertanto una modifica dell'appendice II della convenzione. In primo luogo, essa deroga all'articolo 14 dell'appendice I, che stabilisce il principio del divieto di restituzione dei dazi. In secondo luogo, essa deroga all'articolo 3 dell'appendice I concernente il cumulo, dal momento che il cumulo integrale non è contemplato da tale disposizione.

Le altre disposizioni della decisione n. 3/2015 garantiscono la regolare attuazione di tali disposizioni derogatorie.

Viene inoltre garantito che tali disposizioni derogatorie non incidano sugli scambi con altre parti contraenti della convenzione. A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2015, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in una parte CEFTA in virtù di tali deroghe sono esclusi dal cumulo ai sensi delle disposizioni generali della convenzione.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della convenzione, il comitato misto della convenzione adotta mediante decisione le modifiche della convenzione e delle appendici. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, il comitato misto delibera all'unanimità.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Va rilevato che deroghe analoghe sono già applicabili negli scambi tra alcune parti contraenti.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² http://cefta.int/wp-content/uploads/2016/05/Decision-No_3_2015_Amending-Decison-No-3-2013-1.pdf

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione.

La decisione che deve essere adottata dal comitato misto della convenzione rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le parti contraenti della convenzione e gli Stati membri sono stati informati della domanda nel corso della riunione del comitato misto della convenzione tenutasi il 28 settembre 2016.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Le deroghe su cui l'UE deve adottare una posizione in sede di comitato misto della convenzione riguardano unicamente scambi preferenziali tra parti CEFTA. Pertanto non è necessario effettuare una valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee³ ("la convenzione"), che stabilisce le norme relative all'origine delle merci scambiate nell'ambito di accordi di libero scambio tra i paesi della zona paneuromediterranea nonché con i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.
- (2) L'appendice II, articolo 1, della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni generali stabilite nell'appendice I della convenzione stessa. Tali disposizioni particolari figurano negli allegati all'appendice II.
- (3) Il comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (di seguito "le parti CEFTA"), ha adottato, il 26 novembre 2015, la decisione n. 3/2015 che stabilisce disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I della convenzione.
- (4) La decisione n. 3/2015 mira ad agevolare gli scambi tra le parti CEFTA mitigando le condizioni relative al cumulo dell'origine di cui all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione e sopprimendo il divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi di cui all'articolo 14 dell'appendice I della convenzione. Tali disposizioni derogatorie si applicano unicamente ai fini della determinazione dell'origine delle merci oggetto di scambi commerciali tra parti CEFTA.
- (5) Tali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni dell'appendice I dovrebbero figurare in un nuovo allegato, da inserire nell'appendice II, relativo agli scambi

³ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

realizzati nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea. È opportuno modificare di conseguenza l'appendice II della convenzione.

- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto della convenzione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*